



Bruxelles, 8.5.2017
COM(2017) 214 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO**

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione 14404/12

ALLEGATO I

Posizione dell'Unione nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

(1) Principi

Nell'ambito dell'accordo SIOFA, l'Unione:

- a) garantisce che le misure adottate nella riunione delle parti del SIOFA siano conformi agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
- b) garantisce che le misure adottate nella riunione delle Parti del SIOFA siano conformi agli obiettivi dell'accordo SIOFA;
- c) garantisce che le misure adottate nella riunione delle Parti del SIOFA siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
- d) promuove la coerenza con le posizioni adottate nell'ambito di altre organizzazioni regionali di gestione della pesca e, se del caso, di convenzioni marittime regionali nella stessa regione;
- e) persegue una sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, ecc.;
- f) garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
- g) si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca¹;
- h) mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme delle risoluzioni e raccomandazioni.

(2) Orientamenti

¹ Cfr. doc. 7086/12 PECHE 66.

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della riunione delle Parti del SIOFA:

- a) misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona dell'accordo SIOFA basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le specie gestite dalla riunione delle Parti del SIOFA, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020;
- b) se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati saranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili e a preservare gli ecosistemi marini;
- c) misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona dell'accordo SIOFA per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nella riunione delle Parti del SIOFA, compresa l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei pescherecci del SIOFA;
- d) misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN nella zona dell'accordo SIOFA, tra cui la compilazione di elenchi INN e misure di competenza dello Stato di approdo;
- e) misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina, compresi gli uccelli marini, e misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona dell'accordo SIOFA in linea con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e degli ecosistemi marini, nonché misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie ecologicamente importanti, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
- f) misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e ad imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;
- g) definizione di approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA;
- h) contributo alla creazione di un programma di osservazione partecipando all'elaborazione e alla stesura del regime pertinente;
- i) sostegno all'esecuzione di verifiche periodiche intese a valutare a tempo debito i risultati conseguiti dal SIOFA e l'attuazione delle raccomandazioni da esso formulate;
- j) misure intese a garantire a medio termine una redistribuzione più equilibrata del bilancio del SIOFA;
- k) misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari istituiti dalla riunione delle Parti del SIOFA.

ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nella riunione delle Parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

Prima di ogni riunione annuale delle Parti del SIOFA vengono prese tutte le disposizioni necessarie a garantire che la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale delle Parti del SIOFA, un documento scritto che illustra in dettaglio, per esame e approvazione, i vari elementi della proposta definizione della posizione dell'Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.